

D.A. n. 313 Gab del 05 Agosto 2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la nota prot. n. 22701 del 20/05/2015, pervenuta all'A.R.T.A. in data 21.05.2015 ed assunta in pari data con prot. n. 12034, con la quale il Comune di Alcamo ha chiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in merito al piano di lottizzazione, di cui alla ditta Arduino Castrenze – Arduino Vincenzo – Arduino Giuseppe – Arduino Dario - Cataldo Francesca, inerente la realizzazione di sette strutture con tipologia edilizia a case isolate ricadente in C/da Bosco d'Alcamo;

VISTO il parere n. 33 del 20/07/2016 reso dall'Unità di Staff 2/D.R.U., competente in materia di procedure V.A.S. e verifiche di assoggettabilità, che di seguito si trascrive integralmente:

"Con nota, prot. n. 22701 del 20/05/2015 (pervenuta all'A.R.T.A. in data 21.05.2015 ed assunta in pari data con prot. n. 12034) il Comune di Alcamo ha chiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sul piano di lottizzazione in oggetto mediante l'inoltro della relativa documentazione comprensiva del rapporto preliminare.

Con successiva nota, prot. n. 46363 del 20.10.2015 (pervenuta all'A.R.T.A. in data 23.10.2015 ed assunta in data 26.10.2015 con prot. n. 23662), è stata trasmessa a questo Assessorato copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento a copertura delle spese istruttorie come stabilite dall'art. 91, comma 3, della L.R. n. 9/2015.

Rilevato che dal contenuto del rapporto preliminare, datato 10.02.2014, si evince che:

Il piano di lottizzazione oggetto di verifica a V.A.S. è strumento attuativo del vigente P.R.G. del Comune di Alcamo approvato con D.A. n. 404/D.R.U. del 4.07.2001.

Con delibera consiliare n. 72 del 25.07.2006 è stata adottata la modifica all'art. 49 delle N.T.A. del vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 71/1978 e s.m.i., al fine di consentire nelle z.t.o. "C5" l'intervento a mezzo piani di lottizzazione (divenuta efficace ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 71/1978 per decorrenza dei termini di cui alla delibera consiliare n. 78 del 22.05.2014 di presa d'atto).

Il territorio interessato dall'intervento pianificatorio è localizzato, in C/da Molinello a Nord-Est del nucleo abitato, in zona collinare di altitudine 150 m s.l.m.

Il lotto di terreno presenta un dislivello complessivo, nel senso Nord-Sud, di 5.00 m. e risulta identificato catastalmente al foglio di mappa n. 16 particelle n. 758 - 759 ed al foglio di mappa n. 26 particelle n. 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 36 - 37 - 283 - 284 - 471 - 570 - 571 - 771 - 773 - 775 - 777.

Il suddetto piano di lottizzazione, inerente la realizzazione di sette strutture con tipologia edilizia a case isolate (volume di progetto complessivo pari a mc 1590.12), interessa un'area che si estende per complessivi mq 10672 in z.t.o. C5 (zona di residenza stagionale rada di cui all'art. 49 delle N.T.A. del vigente P.R.G.); l'area interessata dal piano di lottizzazione è collegata alla strada comunale mediante un'area di proprietà della ditta lottizzante, pari a mq 604, ricadente in z.t.o. BR3 ed E1 e destinata a viabilità veicolare e privata.

La viabilità interna si sviluppa tramite un'unica strada che percorre l'intero lotto, seguendo l'andamento orografico del terreno, da cui si diramano gli accessi alle singole costruzioni.

Il progetto tipo prevede una costruzione con superficie coperta di mq 114.60, in parte interrata, a cui si aggiungono mq 72.50 per la realizzazione della rampa di accesso al garage interrato che è ubicato al di sotto dei locali abitabili, mentre al di sopra del livello dell'abitazione è previsto un sottotetto adibito ad uso deposito occasionale di mq 44.15.

Le aree destinate alle opere per le urbanizzazioni primaria e secondaria sono state individuate e distinte, rispettivamente, nella misura di mq 200,38 a verde e mq 92,90 a parcheggio.

Nell'area d'intervento è previsto l'approvvigionamento alla rete idrica di cui alla rete esistente della S.P. n. 47 (saranno previste delle riserve idriche interrate) nonché l'allaccio alla rete elettrica e telefonica esistente nella zona, mentre, per quanto concerne lo scarico dei reflui, si prevede lo scarico in fosse settiche di tipo Imhoff e successivo pozzo disperdente poiché la zona d'intervento è priva di fognatura.

L'area progettuale ricade all'interno del settore orientale del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo ed in prossimità della sponda destra dell'asta fluviale principale; il Fiume S. Bartolomeo è caratterizzato dalla presenza di un'estesa piana alluvionale.

I terreni affioranti nell'area sono caratterizzati da depositi colluviali di sedimenti a grana medio-fine, materiali coesivi, sabbie limose e limi sabbiosi inglobanti frammenti arrotondati.

Tenuto conto che il rapporto preliminare risulta comprendere la descrizione del piano di lottizzazione, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dall'attuazione dello stesso, con nota prot. n. 25933 del 24.11.2015, è stata avviata dalla ex Unità di Staff 4/D.R.U. (oggi Unità di Staff 2/D.R.U.) la fase di consultazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmettendo il predetto rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati per acquisirne il relativo parere di competenza:

→ **Dipartimento Regionale dell'Ambiente:**

Servizio 1 – VAS/VIA;

Servizio 2 – Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico;

Servizio 3 – Assetto del territorio e difesa del suolo;

Servizio 4 – Protezione patrimonio;

Servizio 6 – Area a rischi di crisi ambientale;

Servizio 7 – Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti;

→ **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;**

→ **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti;**

→ **Dipartimento Regionale dell'energia;**

→ **Dipartimento Regionale Tecnico – U.O.A1.02;**

→ **Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura;**

→ **Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura;**

→ **Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali;**

→ **Dipartimento Regionale delle Attività produttive;**

→ **Provincia Regionale di Trapani:**

- Territorio Ambiente – Parchi e Riserve;

- Protezione civile;

- Sviluppo economico;

→ **Genio Civile di Trapani;**

→ **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;**

→ **Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Trapani;**

→ **ASP Trapani;**

→ **Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.**

La suddetta nota, prot. n. 25933/2015, è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al **Dipartimento Regionale dell'Urbanistica** (Servizio 2 – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale) nonché al **Comune di Alcamo ed alla ditta Arduino Castrenze ed altri.**

Rilevato che al termine della fase di consultazione al rapporto preliminare (ex art.12, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sono pervenuti a questo Assessorato i seguenti contributi dei soggetti competenti in materia ambientale che si riportano in stralcio:

► **Ispettorato Rip.le delle Foreste di Trapani** (nota prot. n. 150396 dell'11.12.2015): „. si comunica che la zona d'intervento.. non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 – Capo I – titolo I del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, per cui, per la realizzazione di cui sopra non

necessita NULLA OSTA da parte di questo Ispettorato, fatte salve eventuali, ulteriori, pareri e/o autorizzazioni previsti dalla legge ed emessi da altri Enti.”;

- **Dipartimento della Protezione Civile** – S.14 -U.O.B. S14.02 (nota prot. n. 73714 del 14.12.2015): “..accertato che le aree di emergenza del suddetto Piano non sono vincolanti e non interferiscono con le previsioni progettuali di cui all'oggetto.. si esprime parere favorevole di non assoggettabilità a VAS.”;

- **Libero Consorzio Comunale di Trapani** già Provincia Regionale di Trapani (nota prot. n. 47215 del 18.12.2015):

- “.. » L'area oggetto dell'intervento non è interessata da interventi previsti nel suddetto Progetto di Massima del PTP;
- » L'area non interessa direttamente la viabilità provinciale;
- » L'area non interessa aree appartenenti a Siti “Natura 2000” (SIC e ZPS) né aree appartenenti a Riserve Naturali;
- » L'area non interessa aree vincolate nel Piano Paesaggistico Regionale;
- » L'area non interessa aree a rischio idraulico e/o geomorfologico individuate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico;
- » L'intervento non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e non comporta la presenza di alcuna criticità in relazione ai vari effetti che l'attività prevista potrebbe avere sui comparti ambientali, tenuto conto delle misure di mitigazione da adottare; per quanto di competenza di questo Ente si esprime parere di non assoggettabilità alla procedura VAS.”

Considerato che, per i sopraelencati S.C.M.A. che non hanno espresso e trasmesso alcun parere o contribuito a questa Unità di Staff 2/D.R.U. (già Unità di Staff 4/D.R.U.) ed all'Autorità Procedente entro il termine temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare ai S.C.M.A. ex art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), questa Unità di Staff 2 **deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità ambientali per quanto di rispettiva competenza;**

Considerato che il rapporto preliminare contiene le informazioni necessarie riguardante il piano di lottizzazione derivanti dalle indagini conoscitive della zona e dal quale emerge che:

- il piano di lottizzazione non influenza altri piani o programmi né quelli gerarchicamente ordinati;
- l'analisi geomorfologica eseguita non ha evidenziato “frane in atto o potenziali, né la struttura geologica del sub□strato ha caratteristiche tali da creare turbative all'azione antropica”; non sono presenti palesi forme di dissesto, né legate ad interventi antropici né per propensione naturale e non si evidenziano “forme di degrado dei versanti (frane, calanchi e orli di scarpata in erosione)”;
- l'intorno non ricade nell'ambito di aree classificate a “rischio o pericolosità” né in siti di attenzione indicati nel vigente P.A.I.;
- non sono presenti falde idriche superficiali (“la soggiacenza della falda idrica di fondo ospitata nella sequenza sabbioso□arenaceo si attesta intorno alla centinaia di metri dal p.c.”).
- “nell'area non sono presenti sorgenti, pozzi o altre emergenze idriche” e, di conseguenza, non sono presenti aree sottoposte a regimi di salvaguardia ai sensi di legge;
- l'area di cui al piano di lottizzazione “allo stato attuale non è interessata da alcuna attività produttiva e non è in atto alcuna coltura” e, pertanto, non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 5, L.R. n. 71/1978 e s.m.i.; la zona su cui si inserisce il progetto “non presenta produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228”;
- l'area d'intervento “non ricade all'interno di zone SIC o ZPS e non è in prossimità di suddette zone”; inoltre la stessa “non ricade all'interno di riserve o parchi naturali”;
- l'area non è interessata dal “vincolo paesaggistico (L. 431/85), non sono presenti zone di interesse archeologico□areali di rischio, né si registra la presenza di biotopi di rilevante interesse faunistico e vegetazionale”;
- l'area non risulta interessata “né dal Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico.. né dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico”;
- nell'intorno non si rilevano “strade della viabilità storica principale né percorsi con funzione panoramica e ambientale”;
- il piano di lottizzazione non determina rischi per la salute umana;
- l'area d'intervento è priva di fognatura mentre è previsto l'approvvigionamento alla rete idrica di cui alla rete esistente della S.P. n. 47 nonché l'allaccio alla rete elettrica e telefonica esistente nella zona;
- dal quadro riepilogativo degli impatti di cui all'attività prevista non risulta la presenza di alcuna criticità in rapporto ai vari comparti ambientali: in particolare, relativamente alla componente

atmosfera (clima acustico e qualità dell'aria) viene esplicitato che “il traffico veicolare legato alla lottizzazione non produrrà un incremento significativo delle emissioni gassose presenti nell’area ed originate dal traffico di percorrenza generato dalle auto di proprietà degli abitanti della zona” mentre, relativamente all’ambiente idrico, si precisa che la quantità d’acqua necessaria alla soddisfazione del fabbisogno si otterrà mediante l’acquedotto pubblico;

- non risultando riscontrabili criticità di alcun tipo sulle componenti ambientali non si prevedono misure di mitigazione: nelle previsioni progettuali del piano di lottizzazione è, comunque, prevista la realizzazione di ampie superfici destinate a verde privato al fine di consentire la creazione di una fascia di vegetazione arbustiva ed arborea composta da specie autoctone, di interesse agronomico, unitamente ad uno o più entità forestali ad alto fusto;
- il piano di lottizzazione non prevede la realizzazione di progetti e interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione d’incidenza e le previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- l’area interessata dal piano di lottizzazione è ubicata nella periferia del Comune di Alcamo e ricade in un ambito le cui aree hanno destinazione urbanistica analoga a quella prevista dal piano stesso;
- non si rilevano problemi ambientali correlati all’attuazione del piano di lottizzazione stante che non comporta la modifica della destinazione urbanistica dell’area e non determina alcuna criticità in relazione ai potenziali impatti sulle componenti ambientali.

Considerato che il rapporto preliminare può ritenersi condivisibile con le seguenti integrazioni ed indicazioni:

- osservare tutte le prescrizioni contenute nei pareri, autorizzazioni, e nulla osta acquisiti e/o da acquisire necessari all’attuazione del piano attuativo;
- in ordine al previsto sistema di smaltimento delle acque reflue mediante fosse settiche di tipo Imhoff si indica di osservare le norme vigenti dettate dalla delibera C.I.T.A.I. del 4.02.1997 con particolare riferimento all’allegato 5; nel caso che dette opere non possano rispettare le distanze previste dalle norme C.I.T.A.I. con qualunque condotta, serbatoio o con altra opera destinata a servizio di acqua potabile, le acque chiarificate provenienti dalle vasche di tipo Imhoff dovranno essere convogliate in vasca a tenuta che andrà periodicamente svuotata da ditte specializzate;
- limitare il più possibile le opere di sbancamento per realizzare l’intervento;
- limitare le attività di smaltimento dei materiali provenienti dagli sbancamenti, verificando la possibilità di riutilizzarli nell’ambito dei lavori in argomento, conseguendo un modellamento del suolo il più aderente possibile all’attuale conformazione morfologica;
- nelle aree a verde utilizzare essenze autoctone xerofile possibilmente vicine alla composizione della macchia mediterranea;
- schermare il perimetro del piano di lottizzazione con essenze autoctone non invasive al fine di mimetizzare l’intervento nell’ambiente e contenere l’inquinamento dell’aria dal rumore e dai gas dei veicoli;
- evitare la compromissione dello stato qualitativo delle acque, dei corpi idrici superficiali e sotterranei esistenti;
- gli edifici in progetto devono essere caratterizzati da materiali a basso contenuto di energia impiegata per la loro produzione;
- gli edifici in progetto devono essere caratterizzati da elevati standard di isolamento termico delle pareti esterne, dei serramenti, della copertura e del pavimento disperdente verso terreno, attraverso l’impiego di materiali a bassa conducibilità termica specifica;
- i fabbricati in progetto devono essere dotati di sistemi di generazione di energia primaria ad alta efficienza;
- i fabbricati in progetto devono essere dotati di elevata inerzia termica;
- le costruzioni in progetto devono essere dotate di impianti per l’impiego di fonti di energia rinnovabile;
- le aree esterne di pertinenza degli edifici devono essere caratterizzate da pavimentazioni permeabili;
- gli edifici in progetto devono essere dotati di dispositivi per il massimo risparmio idrico.

Valutata la documentazione del progetto di piano di lottizzazione in argomento nonché i contributi pervenuti dai S.C.M.A.

Ritenuto che, sulla base delle valutazioni degli elementi relativi alle caratteristiche del piano di lottizzazione nonché degli impatti e tenuto conto dei contributi pervenuti dai S.C.M.A., non risulta necessario sentire il Comune di Alcamo, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in

qualità di Autorità procedente.

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 dell'8.07.2014, secondo cui "per i piani e i programmi ...che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi., la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

Ritenuto di potere emettere il presente provvedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto sopra rilevato e considerato, questa Unità di Staff 2/D.R.U. esprime

Parere

che il piano di lottizzazione ricadente in z.t.o. "C5" del vigente P.R.G. del Comune di Alcamo di cui alla Ditta Arduino Castrenze – Arduino Vincenzo – Arduino Giuseppe – Arduino Dario - Cataldo Francesca, in relazione agli elaborati tecnici pervenuti, **sia da escludere alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dei superiori considerata con le integrazioni ed indicazioni sopra riportate.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto ferma restando la verifica sulla conformità allo strumento urbanistico generale vigente nonché l'osservanza delle norme urbanistiche vigenti da parte dell'Autorità Procedente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto di piano di lottizzazione in argomento".

RITENUTO di condividere il sopra citato parere n. 33 del 20/07/2016

DECRETA

Art. 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 33 del 20/07/2016 reso dall'Unità di Staff 2/D.R.U. sopra citato, il piano di lottizzazione, di cui alla Ditta Arduino Castrenze – Arduino Vincenzo – Arduino Giuseppe – Arduino Dario - Cataldo Francesca, relativo alla realizzazione di sette strutture con tipologia edilizia a case isolate, ricadente in C/da Bosco d'Alcamo del Comune di Alcamo, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)** di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dei considerati e con le integrazioni ed indicazioni di cui al superiore parere n. 33/2016.

Art. 2) il Comune di Alcamo, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio e Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti".

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
(Dott. Maurizio Croce)
F. TO CROCE